



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 3 agosto 2020, n. 161, recante misure organizzative in ordine al funzionamento del Tribunale;

Ritenuto opportuno integrare il suindicato decreto con ulteriori disposizioni organizzative;

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del suo Presidente;

DECRETA

ART. 1

Il decreto 3 agosto 2020, n. 161, è integrato come di seguito indicato:

- 1) sono soppresse le chiamate preliminari;
- 2) gli orari di inizio delle udienze sono i seguenti:
 - Sezione esterna Prima: ore 8,45;
 - Sezione esterna Seconda: ore 9,15;
 - Sezione esterna Terza: ore 9,45;
- 3) le cause sono chiamate in fasce orarie differenziate della durata di sessanta (60) minuti ciascuna;
- 4) durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga e non utilizzano i microfoni;
- 5) fatte salve le prerogative del Presidente del collegio nell'esercizio del potere di direzione dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina e provvedendo alla disinfezione delle mani; qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato a una specifica discussione;
- 6) quanto alla partecipazione alle udienze dei praticanti avvocati, il Presidente del collegio può limitarne l'accesso all'aula o disporre l'allontanamento, laddove ricorra l'esigenza di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti;
- 7) è rimessa al Presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze degli ammessi al tirocinio formativo di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- 8) il Segretario generale e i Dirigenti delle Sezioni adotteranno le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.

ART. 2

Fino a diversa determinazione restano ferme le disposizioni organizzative di cui al proprio decreto n. 161/2020, come integrate con quanto stabilito con il presente decreto.

ART. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale e ai Dirigenti delle Sezioni per le attività organizzative.

La Segreteria generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni, ai tutti gli altri Magistrati, al Personale amministrativo, nonché al Presidente del Consiglio di Stato, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretario generale della Giustizia Amministrativa, all'Avvocatura generale dello Stato, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, all'Avvocatura della Regione Lazio, all'Avvocatura della Città metropolitana di Roma e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.

Il presente decreto viene affisso all'Albo del Tribunale nonché pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Roma, 18 settembre 2020



SAVO AMODIO
ANTONINO
18.09.2020
12:18:55 UTC